

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2021, n. 21

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione dell'efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Impianti nei comprensori sciistici";

DATO ATTO che con il citato D.P.G.R. si disponeva all'art.1 che "a decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Piemonte si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione da emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021;

CONSIDERATO che la citata ordinanza dispone all'art. 1 "Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art.1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il termine del 15 febbraio 2021, previsto per l'apertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, è differito al 5 marzo 2021.";

RITENUTO provvedere alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni del citato D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021 fino a nuove disposizioni nazionali e comunque non oltre il 5 marzo 2021;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

ORDINA

1) provvedere alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni del citato D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021 fino a nuove disposizioni nazionali e comunque non oltre il 5 marzo 2021.

Il presente decreto è immediatamente efficace;

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

Visto
Il Direttore della Giunta regionale